



IMPORTANTE LAVORATORI FRAGILI

La Malattia dal 01 Gennaio 2021 al 28 Febbraio 2021 equiparata al periodo di assenza da ricovero per lavoratrici/lavoratori con certificazione medica che attesti.....

Con la Legge Di Bilancio n° 178 del 30 dicembre 2020 all'articolo 1, Con i commi da 481 a 484 si estende al periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), che prevedono l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità.

- Inoltre, è stato disposto che i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in **modalità agile**, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Qui di sotto riportato lo stralcio della gazzetta ufficiale riferita ai commi interessati.

481. Le disposizioni dell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.

482. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al comma 481 sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 282,1 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

483. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al comma 481, è autorizzata la spesa di 53,9 milioni di euro per l'anno 2021.



484. Con effetto dal 1° gennaio 2021, all'articolo 26, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *h*) e *i*), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *d*) ed *e*), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 » sono soppresse.

Quali malattie indicano che un lavoratore è da considerarsi “fragile” ai fini della valutazione del rischio Covid-19?

2

Si può quindi ipotizzare che la “fragilità” così individuata sia legata alla condizione individuale di maggiore facilità di essere contagiati dal nuovo coronavirus e, conseguentemente, risentire di una più elevata incidenza di complicanze gravi all'insorgenza della malattia conclamata. In realtà tale indicazione, sebbene data per scontata, non è stata mai esplicitata in documenti ufficiali: nella stessa circolare del Ministero della Salute del 29/04/2020 a tale proposito si afferma solamente che: *“in merito a tali situazioni di fragilità, i dati epidemiologici rilevano una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione (>55 anni di età), come riportato nel menzionato Documento Tecnico, nonché in presenza di co-morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. In considerazione di ciò ... il medico competente ... terrà conto della maggiore fragilità legata all'età nonché di eventuali patologie del lavoratore di cui è già a conoscenza ...”*

Vale la pena di ricordare che, in seguito all'approvazione dell'art. 83 del D.L. n. 34 del 19/05/2020 (cd decreto Rilancio), vanno inclusi in questo ambito tutti i lavoratori di tutte le imprese nazionali, cioè anche i dipendenti attualmente non soggetti alla sorveglianza sanitaria “ordinaria” ex D.Lgs. 81/08, in considerazione del regime di **“sorveglianza sanitaria eccezionale”** introdotta per la durata del periodo emergenziale con le modalità previste dallo stesso testo.

Premesso quanto sopra, una età superiore a 55 anni e la coesistenza di più malattie croniche sarebbero dunque sufficienti per incardinare la suddetta condizione di *fragilità*, considerazione importante da tenere presente perché in alcune circostanze ha dato origine a interpretazioni fuorvianti e talvolta anche strumentali.

Comunque poiché - a parte lo stato di immunodepressione - le altre co-morbilità non risultano compiutamente determinate, SIML e ANMA (e la stessa CIIP) hanno proposto di considerare per la sussistenza della condizione di “fragilità” le seguenti malattie croniche, statisticamente associate ai casi mortali correlati alla malattia Covid-19 finora registrati:

- Condizioni di immunodepressione e/o immunodeficienza congenita o acquisita e patologie che richiedono terapie immunosoppressive;



- Patologie oncologiche (tumori maligni) attive negli ultimi 5 anni;
- Patologie cardiache (ischemie e coronaropatie, ipertensione arteriosa grave scompensata, insufficienza cardiaca, gravi aritmie, portatori di dispositivi tipo pacemaker e defibrillatori);
- Patologie broncopolmonari croniche (BPCO, asma grave, cuore polmonare cronico, enfisema, fibrosi, bronchiectasie, sarcoidosi, embolia polmonare);
- Diabete mellito insulinodipendente (specie se scompensato);
- Insufficienza renale cronica;
- Insufficienza surrenale cronica;
- Malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie (aplasie midollari, gravi anemie);
- Malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinale;
- Reumoartropatie sistemiche (artrite reumatoide, LES, collagenopatie e connettiviti sistemiche croniche);
- Epatopatia cronica grave (cirrosi epatica).

(da rammentare che anche la gravidanza è considerata da molti tra come una condizione di ipersuscettibilità al contagio).

Quali sono i riferimenti normativi?

Viene così delineato uno schema sanitario di riferimento, sia pure ancora abbastanza vago, nell'ambito del quale poter comunque tentare di inquadrare le singole situazioni di reale *fragilità*. Tuttavia, poiché l'elenco illustrato (sul quale, come già detto, esiste un consenso di massima tra le società scientifiche del settore) comprende molte malattie che possono presentarsi con differente gravità e stadiazione, può risultare complesso determinare con esattezza quali condizioni patologiche, singole o multiple, includere per caratterizzare un soggetto come *fragile*.

A tale proposito, per la verità, esiste un peculiare riferimento legislativo, l'art. 26 della Legge 27 del 24/04/2020 (legge di conversione del cosiddetto decreto "Cura Italia") che istituisce una specifica tutela per una particolare categoria di dipendenti "fragili", pubblici e privati, purché **"in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della medesima legge n. 104 del 1992"**. In tali evenienze il MMG, a fronte della corrispondente documentazione medico-legale del riconoscimento di disabilità ex Legge 104/92 da parte dei "competenti organi medico-legali" (cioè delle commissioni per l'accertamento dell'handicap ASL o INPS o dei servizi di Medicina Legale delle locali aziende sanitarie), può riconoscere un adeguato periodo di astensione dal lavoro che viene equiparato a ricovero ospedaliero (possibilità estesa fino al 31 luglio p.v. grazie all'ultima modifica del successivo art. 74 del cd decreto Rilancio). Il medico di famiglia è

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)



tenuto a specificare sul certificato di malattia gli estremi del riconoscimento dello *status* di cui alla legge 104/92 per consentire al lavoratore di assentarsi “precauzionalmente” dal lavoro, al limite anche per tutta la durata dell’attuale emergenza sanitaria. In definitiva, quindi, per i lavoratori già riconosciuti *portatori di handicap in situazione di gravità* ex comma 3 art. 3 della Legge 104/92 e per quelli con analoga attestazione ex comma 1 art. 3 a causa di immunodepressione, esiti di patologie oncologiche o svolgimento di terapie salvavita risulta chiaro come comportarsi e a chi compete la relativa salvaguardia (= medico di assistenza primaria), atto che in tali contingenze esula dagli adempimenti richiesti al medico competente che non è abilitato a emettere certificati di malattia per l’INPS.

